CAMERA DEI DEPUTATI N. 2785

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PREARO

Presentata il 26 novembre 1965

Agevolazioni in materia d'imposta di bollo per gli scambi con l'estero

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con decreto-legge 24 aprile 1964, n. 213, convertito in legge 24 giugno 1964, n. 421, sono state accordate, come noto, talune agevolazioni in materia di imposta di bollo nonché in materia di tassa di bollo sui documenti di trasporto per taluni atti relativi al commercio internazionale.

Le predette disposizioni, peraltro, non hanno tenuto conto di una specifica esigenza vivamente sentita nel settore dell'esportazione di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e concernenti l'esenzione dall'imposta di bollo delle istanze intese ad ottenere i certificati fitosanitari relativi agli stessi prodotti che siano destinati all'esportazione.

Tali certificati, richiesti dai Paesi importatori, vanno rilasciati dagli Osservatori fitopatologici ovvero dall'Istituto nazionale per il commercio estero: essi tuttavia, sono esenti da imposta di bollo, alla quale sono invece soggette le domande occorrenti per il loro rilascio.

È evidente che ciò determina un aggravio innegabilmente rilevante per le categorie interessate, specie ove si consideri che si tratta di un settore che opera, fra l'altro, in una situazione concorrenziale particolarmente difficile e delicata.

È opportuno ricordare al riguardo che il problema fu sollevato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 213, presso la Commissione finanze e tesoro del Senato: esso, tuttavia, non trovò l'auspicata soluzione in quanto la stessa Commissione si « riservò di fare oggetto di studio la proposta, salvo poi presentare un nuovo disegno di legge in proposito » (v. atto Senato n. 623/A).

A tali finalità provvede ora il presente disegno di legge che stabilisce, appunto, la esenzione dall'imposta di bollo delle istanze dirette ad ottenere il rilascio dei certificati fitosanitari.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le istanze dirette ad ottenere il rilascio dei certificati fitosanitari relativi a merci da esportare sono esenti dall'imposta di bollo di cui all'articolo 38, n. 2, lettera *B*), della tariffa allegato *A*) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.